



Scheda informativa

Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni mediche correlate

Data: 25 giugno 2020
(adeguamenti redazionali del 31 agosto 2020)

1. Situazione iniziale

1.1. Strategia di prelievo di campioni dell'UFSP aggiornata al 24 giugno 2020

Sulla base della strategia aggiornata dell'UFSP in materia di prelievo di campioni, d'ora in poi la Confederazione assume i costi delle analisi di biologia molecolare e sierologiche per il SARS-CoV-2 effettuate in ambito ambulatoriale, nonché delle relative prestazioni su persone che soddisfano [i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 24 giugno 2020](#)¹.

L'analisi di biologia molecolare, che consente di formulare una diagnosi in presenza di sintomi compatibili con la COVID-19, è raccomandata a:

- persone sintomatiche che soddisfano uno dei criteri clinici (inclusi quelli meno frequenti) della strategia in materia di prelievo di campioni dell'UFSP del 24 giugno 2020²;
- persone che hanno ricevuto la notifica di un contatto con un caso di COVID-19 attraverso l'applicazione SwissCovid e che sono asintomatiche (vedi l'illustrazione a destra).

Le persone che hanno avuto uno stretto contatto con un caso di COVID-19 che sono asintomatiche e che sono messe in quarantena possono anch'esse essere testate (PCR o test sierologico). L'indicazione viene effettuata dall'autorità cantonale competente (medico cantonale o dal servizio di tracciamento dei contatti da egli incaricato). I medici cantonali possono inoltre




Fig. 1: raffigurazione dell'app SwissCovid di un potenziale contatto con un caso di COVID-19

¹ Consultabili su: www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione.

² V. Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP **Fehler! Linkreferenz ungültig.**, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

prescrivere, quando ciò sia giustificato e in deroga alle suddette prescrizioni, di fare testare delle persone asintomatiche (PCR e/o test sierologico), per indagare e controllare la diffusione del virus nell'ambito di un focolaio. La Confederazione assume i costi dell'analisi biomolecolare. I costi dei test sierologici sono assunti solo in presenza di esplicita prescrizione del medico cantonale.

La presente regolamentazione sull'assunzione dei costi riguarda le analisi per il SARS-CoV-2 effettuate in ambito ambulatoriale. Le analisi svolte in ambito stazionario sono incluse negli importi forfettari per singolo caso stabiliti per le cure ospedaliere (DRG, art. 49 LAMal), i quali non comportano spese aggiuntive per i pazienti.

1.2. Criteri clinici per l'analisi diagnostica per il SARS-CoV-2

Conformemente alla sua strategia in materia di prelievo di campioni del 24 giugno 2020, l'UFSP raccomanda le analisi diagnostiche per il SARS-CoV-2 a tutte le persone che soddisfano uno dei seguenti criteri clinici:

- sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (p. es. tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico), e/o
- febbre senza altra eziologia, e/o
- improvvisa perdita dell'olfatto e/o del gusto, e/o
- confusione acuta o deterioramento delle condizioni generali di una persona anziana senza altra eziologia.

Nota: COVID-19 può presentare altri sintomi meno frequenti e meno specifici³.

1.3. Analisi di laboratorio e prestazioni correlate

In linea di principio la Confederazione assume i costi dell'analisi di laboratorio e delle prestazioni correlate, coprendo per ciascuna analisi un importo forfettario di 50.00 franchi per i costi della consultazione medica correlata ovvero le spese corrispondenti in un centro di test (il medico svolge ciascun colloquio in loco e verifica ciascuna indicazione). L'importo forfettario comprende i costi per il colloquio medico-paziente, lo striscio, il materiale di protezione e l'invio del risultato del test. Il materiale per lo striscio viene messo a disposizione dal laboratorio e compensato mediante la tassa d'incarico.

Per l'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, la Confederazione copre la somma di 119 franchi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19. L'importo è così composto: 95 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, le spese generali e il materiale per il prelievo del campione.

Per l'analisi sierologica per il SARS-CoV-2, la Confederazione copre la somma di 63 franchi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3 dell'ordinanza 3 COVID-19. L'importo è così composto: 39 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, le spese generali e il materiale per il prelievo del campione. Se nello stesso incarico vengono disposte ulteriori analisi, la tassa di 24 franchi non può essere nuovamente addebitata all'AOMS.

La Confederazione assume gli importi massimi, il che significa che possono o devono essere fatturate anche spese inferiori, per esempio nel caso in cui il fornitore di prestazioni abbia usufruito di sconti diretti o indiretti (cfr. art. 56 cpv. 3–4 LAMal).

1.4. Condizioni per l'assunzione dei costi da parte della Confederazione

1.4.1. Fornitori di prestazioni

I fornitori di prestazioni devono adempiere le condizioni d'autorizzazione secondo la LAMal. Nei centri di test o drive-in la Confederazione assume i costi soltanto nel caso in cui la struttura sia gestita dal

³ Dolori muscolari, mal di testa, affaticamento generalizzato, raffreddore, sintomi gastrointestinali (p. es. nausea, vomito, diarrea, dolori addominali), eruzioni cutanee (p. es. lesioni simili a geloni, esantema orticolare, vescicolare o morbilliforme)

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Cantone o su suo incarico. In merito alla garanzia della qualità, questi centri e drive-in devono soddisfare come requisiti minimi le prescrizioni cantonali. Ne consegue che le prestazioni di centri di test o drive-in organizzati privatamente senza mandato cantonale non sono prese in carico dalla Confederazione.

L'analisi per il SARS-CoV-2 deve essere prescritta da un medico.

1.4.2. Prelievo del campione


Il fornitore di prestazioni secondo la LAMal oppure il centro di test gestito dal Cantone o su suo incarico esegue il prelievo ed è responsabile anche della compilazione del mandato per il laboratorio con i dati personali del paziente (inclusi quelli sull'assicurazione malattie), i dati clinici e l'indicazione all'analisi. La verifica del rispetto dei requisiti per l'assunzione dei costi del test spetta a un medico.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Quadro riassuntivo: remunerazione dell'analisi per il SARS-CoV-2



È dovere del medico informare la persona laddove insorgano costi supplementari per il paziente.

* all'assicurazione militare per i loro assicurati (militari di professione, militari di professione in pensione, militari di milizia, servizio civile e protezione civile); per le persone non assicurate in Svizzera è competente l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

2. Attuazione tecnica

2.1. Fatturazione

Il fornitore di prestazioni trasmette all'assicuratore competente (assicuratore malattie, assicurazione militare) o all'istituzione comune la fattura corredata del numero RCC/GLN. Le singole voci di costo, per il prelievo del campione da un lato e per l'analisi di laboratorio dall'altro, devono essere indicate singolarmente nella fattura e fatturate separatamente dal rispettivo fornitore. L'assicuratore competente è quello presso il quale la persona sottoposta al test è assicurata contro le malattie. Per le persone non assicurate in Svizzera è competente l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal.

La fatturazione avviene in forma standardizzata secondo l'articolo 26a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 con le indicazioni amministrative e mediche di cui all'articolo 59 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.192) all'assicuratore competente o all'istituzione comune secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal. L'assicuratore o l'istituzione comune trasmettono il numero di importi forfettari medici e laboratori prefinanziati e quello degli assicurati ed emettono trimestralmente fattura alla Confederazione. La persona sottoposta al test non sostiene **alcuna partecipazione ai costi** per prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19⁴.

A ulteriori accertamenti o prestazioni non funzionali al prelievo di campioni per il SARS-CoV-2 ed effettuati durante la consultazione sul coronavirus o in conseguenza di quest'ultimo (p. es. terapia contro il coronavirus) si applica la relativa legge pertinente (LAMal, LAINF, LAM). È dovere del medico informare la persona dell'insorgere di costi che non rientrano nell'importo forfettario coperto dalla Confederazione e che determinano quindi spese supplementari (p. es. partecipazione ai costi) per il paziente. Tali prestazioni devono essere fatturate dal fornitore di prestazioni separatamente dall'analisi, conformemente alle disposizioni vigenti sancite dalle relative leggi federali.

Le fatture sono di norma trasmesse per via elettronica (standard di fattura vigente «General Invoice Request» di Forum Datenaustausch).

Nel periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (fino al 13 settembre 2020) in relazione all'articolo 26a capoverso 2 la posizione 3186.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza sulle prestazioni⁵ per l'analisi per il SARS-CoV-2 non può essere fatturata.

2.2. Tariffe e cifre tariffarie che i fornitori di prestazioni devono utilizzare

Le seguenti tariffe e cifre tariffarie possono essere utilizzate soltanto per i test che soddisfano le condizioni della strategia di prelievo di campioni dell'UFSP (punto 1.1.).

- Fatturazione dell'**importo forfettario medico/prelievo di campioni** ai sensi dell'articolo 26 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza 3 COVID-19 indicando:
 - o per gli studi medici:
 - tariffa: 406
 - Cifra tariffaria: 3028
 - Descrizione: «Importo forfettario medico test SARS-CoV-2 secondo strategia di test UFSP – Forfait per medici»
 - Prezzo: fr. 50.00 (ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 e 3 ordinanza 3 COVID-19)
 - Fatturabile al max. una volta per giorno di calendario
 - o per gli ospedali:
 - tariffa: 003
 - Cifra tariffaria: 99.9010.00.31

⁴ Art. 26 cpv. 6 ordinanza 3 COVID-19

⁵ RS 832.112.31

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

- Descrizione: «Importo forfettario medico test SARS-CoV-2 secondo strategia di test UFSP – Forfait per ospedali»
 - Prezzo: fr. 50.00 (ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 e 3 ordinanza 3 COVID-19)
 - Fatturabile al max. una volta per giorno di calendario
- Fatturazione dell'**analisi biomolecolare per il SARS-CoV-2** ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19 indicando:
 - tariffa: 350
 - Cifra tariffaria: 99.9020.01.31
 - Descrizione: «Laboratorio di biologia molecolare test SARS-CoV-2 secondo la strategia di test UFSP – Forfait»
 - Prezzo: fr. 119.00 (ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 ordinanza 3 COVID-19)
 - Fatturabile al max. una volta per giorno di calendario
- Fatturazione dell'**analisi sierologica per il SARS-CoV-2** ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3 dell'ordinanza 3 COVID-19 indicando:
 - tariffa: 350
 - Cifra tariffaria: 99.9021.01.31
 - Descrizione: «Laboratorio sierologico test SARS-CoV-2 secondo strategia di test UFSP – Forfait»
 - Prezzo: fr. 63.00 (ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 ordinanza 3 COVID-19)
 - Fatturabile al max. una volta per giorno di calendario

2.3. Controllo delle fatture

Gli assicuratori e l'istituzione comune controllano i seguenti punti delle fatture:

- rispetto degli importi forfettari (importi fissati nell'art. 26 cpv. 2 e 3 ordinanza 3 COVID-19)
- autorizzazione del fornitore di prestazioni o della struttura sanitaria a fatturare (sulla base del numero RCC o GLN, cfr. art. 26 cpv. 4 ordinanza 3 COVID-19)
- assenza nella fattura di posizioni diverse dagli importi forfettari previsti
- fatturazione della stessa analisi al massimo una volta al giorno.

Se i requisiti legali relativi alla fatturazione non sono soddisfatti, la fattura viene rinviata al fornitore di prestazioni ai sensi della LAMal e l'importo non viene saldato. Il fornitore di prestazioni ai sensi della LAMal deve quindi correggere la fattura e rinviarla.

2.4. Comunicazione all'UFSP

A cadenza trimestrale, all'inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e a partire da ottobre 2020, gli assicuratori o l'istituzione comune comunicano all'UFSP il numero di analisi che hanno remunerato ai fornitori di prestazioni e l'importo remunerato (cfr. art. 26a cpv. 5 ordinanza 3 COVID-19). Le comunicazioni contengono le informazioni relative al numero di casi del trimestre precedente.

3. Entrata in vigore

La presente scheda informativa sostituisce quella intitolata «Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni mediche correlate» del 15 maggio 2020 (modifiche redazionali del 27 maggio 2020) ed entra in vigore il 25 giugno 2020.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.